

ALLEGATO I

(VALORI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE ALIMENTATI A BIOMASSE UBICATI NEGLI STABILIMENTI A TECNOLOGIA AVANZATA NELLA PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI)

1. Valori di emissione in atmosfera per gli impianti previsti dall'art. 3, comma 1:

1.1 Impianti di combustione a biomasse solide (tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'11%).

	Potenza termica nominale installata (MW)				
	>0,15 ÷ ≤0,5	>0,5 ÷ ≤1	>1 ÷ ≤5	>5 ÷ ≤20	>20 ÷ <50
polveri [1] [5]	50 mg/ Nm ³ 30 mg/ Nm ³ [1]	40 mg/ Nm ³ 30 mg/ Nm ³ [1]	30 mg/ Nm ³ 10 mg/ Nm ³ [2]	10 mg/ Nm ³	10 mg/ Nm ³
carbonio organico totale (COT)	50 mg/ Nm ³	50 mg/ Nm ³	30 mg/ Nm ³	20 mg/ Nm ³	10 mg/ Nm ³
monossido di carbonio (CO)	350 mg/ Nm ³	250 mg/ Nm ³	250 mg/ Nm ³	200 mg/ Nm ³	150 mg/ Nm ³
ammoniaca (NH ₃) [3]	10 mg/ Nm ³	10 mg/ Nm ³	10 mg/ Nm ³	10 mg/ Nm ³	10 mg/ Nm ³
ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/ Nm ³	300 mg/ Nm ³	200 mg/ Nm ³	200 mg/ Nm ³ [4]	200 mg/ Nm ³ [4]
ossidi di zolfo (SO ₂)	150 mg/ Nm ³	150 mg/ Nm ³	150 mg/ Nm ³	150 mg/ Nm ³	150 mg/ Nm ³

[1] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'art. 271, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 negli ultimi tre anni civili.

[2] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'art. 271, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 negli ultimi tre anni civili.

[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

[4] Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore si applica come media giornaliera. Se non è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore si applica come media oraria.

1.2 Impianti di combustione a biomasse liquide (tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%).

	Potenza termica nominale installata	
	≤ 5 MW	> 5 ÷ <50 MW
polveri	20 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³
ossidi di azoto (NO ₂)	200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³
ossidi di zolfo (SO ₂)	200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³
monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³
ammoniaca (NH ₃) [1]	10 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³

[1] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

1.3 Motori fissi a combustione interna a biomasse liquide (tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%).

	Potenza termica nominale installata < 50 MW
polveri	20 mg/Nm ³
ossidi di azoto (NO ₂)	200 mg/Nm ³
ossidi di zolfo (SO ₂)	150 mg/Nm ³
monossido di carbonio (CO)	200 mg/Nm ³
composti organici volatili (COT)	50 mg/Nm ³
ammoniaca (NH ₃) [1]	10 mg/Nm ³

[1] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

2. I valori di limite di emissione previsti dal presente allegato sono stabiliti come media oraria, salvo diversamente indicato, e con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Si applica, per i metodi di campionamento e analisi delle emissioni, la normativa vigente in materia emissioni degli stabilimenti.

16A08283

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 novembre 2016.

Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2016.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale prevede che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, per l'anno 2016, di determinare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico, le modalità ed i termini di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. I pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2016, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:

a) il 19 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui all'art. 17 del decreto legislati-

